

Come fare per ...



## ... organizzare attività di raccolta fondi

A cura di Francesca Colecchia

Aggiornato a marzo 2023

*Copyright 2023 Arsea srl – Via S. M. Maggiore n.1 40100 Bologna. I diritti di riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati.*

*La Guida è stata elaborata da Francesca Colecchia per Arsea srl.*

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori per eventuali involontari errori o inesattezze*

## SOMMARIO

1. Quale definizione per “raccolta fondi”?
2. Come essere trasparenti nella raccolta fondi?
3. Focus sulle manifestazioni di sorte locale e sulla lotteria filantropica italiana
4. Come si rendiconta l’attività di raccolta fondi?
5. Qual è il trattamento fiscale degli introiti derivanti dalla raccolta fondi?
6. Quali sono le specificità per associazioni/società sportive dilettantistiche e proloco nell’attività di raccolta fondi?
7. La tutela della privacy dei donatori
8. Alcune questioni irrisolte
  - 8.1. L’occasionalità nell’attività di raccolta fondi
  - 8.2. Il rapporto tra attività di raccolta fondi e attività diverse

## 1. Quale definizione per “raccolta fondi”?

Gli enti senza scopo di lucro non commerciali – siano, o meno, enti del terzo settore – possono svolgere attività di raccolta fondi, intendendo tale quel complesso di attività ed iniziative dirette a finanziare le proprie attività di interesse generale, anche “*attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva*”, per utilizzare la definizione fornita dal codice del terzo settore.

Sul tema il Ministero del Lavoro ha approvato con il [Decreto 9/6/2022](#) delle linee guida che fanno emergere una accezione ampia di raccolta fondi, ricomprendendovi la sollecitazione di erogazioni liberali, il pagamento di un corrispettivo a fronte della cessione da parte dell’ETS di beni o servizi di modico valore ma anche contratti di sponsorizzazione e cause related marketing (CRM).

Tutte le azioni di raccolta fondi devono essere accomunate dalle seguenti caratteristiche:

- 1) deve essere esplicitata al donatore la causa della raccolta fondi;
- 2) deve essere destinata a finanziare attività di interesse generale e non attività diverse da quelle di interesse generale;
- 3) le spese dell’evento non possono essere superiori o prossime ai ricavi, salvo che non si verificano fatti che possano compromettere la buona riuscita dell’iniziativa, non individuabili a priori. In questo caso nella relazione illustrativa dell’evento sarà necessario illustrare le motivazioni per le quali si è verificata questa condizione;
- 4) l’attività può essere continuativa;
- 5) l’attività è soggetta a rendicontazione.

Senza alcuna presunzione di esaustività, le linee guida evidenziano i canali normalmente utilizzati nella realizzazione di campagne di raccolta fondi evidenziandone le caratteristiche.

Si tratta di:

### **A) strumenti per incentivare erogazioni liberali sempre fiscalmente agevolate in quanto prive di qualsivoglia forma di sinallagmaticità quali:**

- 1) **direct mail**, ossia qualsiasi tipo di comunicazione diffuso per via postale, tra cui lettere personalizzate, materiali promozionali (per esempio dépliant, brochure, flyer-volantino), questionari, messaggi non indirizzati o non personalizzati, consegnati nelle portinerie o inseriti nelle cassette postali;
- 2) **telemarketing**, ossia la raccolta di donazioni attraverso il telefono che può svolgersi con modalità inbound, cioè ricevendo le chiamate presso

l'organizzazione o presso l'eventuale call center che opera per conto della stessa, normalmente a seguito dell'invio da parte dell'organizzazione di materiali informativi e promozionali all'utenza, o con modalità outbound, consiste nell'effettuazione di telefonate da parte dell'organizzazione o del call center a donatori, soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella banca dati dell'organizzazione, a tutti coloro che comunque abbiano fornito consenso al trattamento dei propri dati personali nel qual caso è essenziale rendere visibile il numero telefonico del chiamante e comunicare con chiarezza le generalità dell'operatore e dell'ente;

- 3) **face – to – face**, una tecnica di raccolta fondi per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito attraverso il contatto diretto tra operatore (dialogatore) e potenziale donatore;
- 4) **la direct response television (DRTV)**, una pubblicità televisiva (spot) che, nel rispetto dei principi di trasparenza, verità e correttezza, sollecita il pubblico televisivo a rispondere direttamente all'appello dell'ETS, di solito chiamando un numero di telefono o visitando un sito Web, mediante la sottoscrizione di donazioni ricorrenti a valere su domiciliazione bancaria/postale o carta di credito;
- 5) **il salvadanaio**. Le linee guida raccomandano l'adozione delle seguenti prassi nel relativo utilizzo:
  - a) predisporre l'elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai;
  - b) predisporre un calendario della raccolta;
  - c) sigillare con cura i contenitori salvadanai attribuendo ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi dell'ETS che effettua la raccolta, e la finalità;
  - d) aprire i contenitori in una data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto;
- 6) **lasciti testamentari**. Sul tema le linee guida si limitano ad evidenziare l'opportunità di predisporre informative sulle modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari, la differenza tra patrimonio disponibile e quote di legittima, la facoltà di modificare sempre le proprie disposizioni testamentarie, la possibilità di vincolare il lascito alla realizzazione di un dato progetto, rappresentando però, in tale ultimo caso la necessità di indicare nel testamento la possibilità di impieghi alternativi nei limiti delle attività di interesse generale svolte dall'ETS,

qualora il progetto non fosse più realizzabile dopo il decesso del disponente. Si ricorda che l'articolo 82 del Codice del terzo settore prevede che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore - comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società - quando utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale agevolazione è operativa per le organizzazioni che sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) o nell'anagrafe delle ONLUS;

- 7) **i numeri solidali**, per il cui utilizzo si rinvia al [codice di autoregolamentazione](#) adottato dall'AGCOM e alle indicazioni fornite dal Garante della privacy illustrate successivamente;
- 8) **la raccolta fondi attraverso donazioni on line**, sia ricorrendo al sito internet istituzionale dell'ETS che a pagine di donazione su piattaforme esterne all'ETS (*crowdfunding, personal fundraising*), promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui social media (a titolo esemplificativo è possibile lanciare campagne anche su Facebook. Qui <https://www.facebook.com/help/1409509059114623> le relative istruzioni);

**B) strumenti per incentivare erogazioni che presentano sinallagmaticità e che diventano fiscalmente rilevanti quando l'attività viene svolta in modo non occasionale:**

- 1) **il merchandising**, ossia la cessione di beni di modico valore (*gadget o altri prodotti, anche alimentari, talvolta donati dalle aziende come forma di sostegno alle attività di interesse generale dell'ETS*) contraddistinti dal marchio dell'ETS apposto sul bene e/o caratterizzante il contesto delle attività di promozione della vendita. La volontà espressa dall'acquirente di sostenere le attività di interesse generale dell'ETS attraverso l'acquisto del merchandising caratterizza questa particolare forma di transazione rispetto una normale compravendita di beni. L'attività di vendita del merchandising avviene solitamente (ma non esclusivamente) attraverso il coinvolgimento di volontari e sostenitori in contesti pubblici: è questa una forma di coinvolgimento e partecipazione al sostegno delle attività di interesse generale particolarmente gratificante per chi partecipa attivamente a tali attività e apprezzata dal pubblico. Per la vendita di merchandising in forma continuativa vi possono essere, per esempio:
  - a) la gestione di siti per la vendita in forma elettronica (**on line shopping**);

b) l'organizzazione di punti vendita fisici organizzati all'interno delle sedi dell'ETS o in altri spazi fisici in uso all'ETS o a terzi (**c.d. corner shop e charity shop**). Anche questa forma di sostegno alle attività di interesse generale deve essere improntata al rispetto dei criteri generali di trasparenza, verità e correttezza;

- 2) **eventi per raccogliere fondi organizzati direttamente dall'ETS o realizzati da un soggetto terzo**, sia esso una agenzia o un ente che opera in piena autonomia per cui l'ETS risulta solo il beneficiario del contributo, fatta salva la necessità di gestire aspetti come la comunicazione del marchio e del nome dell'ente.

Nel caso in cui l'evento sia organizzato da terzi, sarà cura dell'ETS valutare la compatibilità tra l'attività svolta dal terzo e la mission dell'ETS e redigere per iscritto le condizioni del rapporto tra i due soggetti.

Nel caso in cui l'ETS sia chiamato ad organizzare l'evento, dovrà pianificare la manifestazione, la logistica, prevedere polizze assicurative per rischi collegati all'evento, stipulare contratti con fornitori, artisti e altri. L'ETS dovrà verificare e rispettare gli adempimenti burocratici (licenze, permessi e altro), gli adempimenti relativi alle normative di sicurezza, alle norme di pubblico spettacolo e quelli fiscali (tasse comunali, SIAE, etc.) legati all'organizzazione dell'evento.

L'ETS dovrà pubblicizzare l'evento indicando finalità della raccolta, modalità di versamento dei contributi, recapiti dell'ETS per consentire al donatore di chiedere e ottenere informazioni sull'evento stesso. Qualora, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, gli ETS somministrino bevande e alimenti ovviamente sarà necessario espletare anche gli adempimenti amministrativi. Questi eventi possono essere realizzati anche **in piazza**, nel qual caso è necessario verificare le autorizzazioni preventive per l'occupazione del suolo pubblico;

**C) partnership con imprese for profit che, a seconda delle modalità adottate, possono determinare entrate fiscalmente rilevanti o meno.** Si tratta di:

- erogazioni liberali (*a cui applicare le agevolazioni fiscali di cui all'art. 83 del CTS*),

- donazione di beni (*a cui applicare le agevolazioni fiscali di cui all'art. 83 del CTS*),

- donazione di tempo da parte dei dipendenti dell'azienda (l'art. 17 del CTS prevede che *"I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai*

contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale), payroll giving (donazioni dell'equivalente economico di una o più ore di lavoro per tramite del datore di lavoro che trattiene la relativa somma dal mese indicato dal lavoratore per devolverlo all'ente beneficiario. Sul tema si rinvia alla [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 441/2008](#)),

- **joint fund raising** (dove l'azienda garantisce il proprio sostegno alla causa sociale, ponendosi come intermediario tra i propri clienti e l'organizzazione senza scopo di lucro come nel caso delle compagnie aeree che durante il volo promuovono erogazioni liberali a ETS),

- **transaction-based promotion o CRM di transazione** (in cui l'azienda effettua una donazione subordinata all'acquisto di un prodotto o servizio da parte del consumatore),

- **joint promotion** (dove l'azienda fa da veicolo all'ETS per una campagna di raccolta fondi come nel caso delle riviste che danno la possibilità di inserire come allegati opuscoli informativi dell'ETS) e

- il **licensing** (partnership in cui l'organizzazione non profit concede il proprio marchio alla azienda profit in cambio di un corrispettivo economico fiscalmente rilevante).

**Le linee guida sono specificatamente dirette agli Enti del terzo settore ma nulla osta a che altri enti senza scopo di lucro le adottino come “buone prassi”.**

## 2. Come essere trasparenti nella raccolta fondi?

Le linee guida indicano una serie di informazioni che è opportuno offrire:

- 1) chi è il legale rappresentante dell'ente? Chi è il soggetto che sta sollecitando la donazione (*da cui la corretta comunicazione quando si effettua telemarketing e l'utilizzo del cartellino identificativo quando si sollecita la raccolta face to face*);
- 2) a chi chiedere informazioni sulla raccolta fondi? Dove poter eventualmente esaminare la relativa rendicontazione?
- 3) quanto dura la raccolta fondi, in quale ambito territoriale si svolge e – se possibile – qual è l'ammontare progressivo dei proventi raccolti?
- 4) a cosa è diretta la raccolta fondi? Categorie di beneficiari? Enti privati? Attività di interesse generale dell'ETS? Progetti specifici?
- 5) se la raccolta è finalizzata a progetti specifici,
  - a) qual è l'obiettivo?
  - b) qual è la destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato?
  - c) qualora siano raccolti fondi superiori al preventivato, come verranno utilizzate le eccedenze?
  - d) quando si concluderà il progetto?
  - e) come si effettuano le donazioni e quali sono i benefici fiscali per i donatori?

Trasparenza, correttezza e verità devono essere infatti i capisaldi della comunicazione.

**Una particolare attenzione deve essere posta anche sul “come” raccontiamo la nostra campagna di raccolta fondi.**

È infatti essenziale – evidenziano nelle linee guida - distinguere la comunicazione su fatti accertati rispetto alle opinioni dei promotori delle campagne: *“i messaggi non devono sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all'appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l'appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all'iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro.”*

Attenzione quindi anche alla scelta delle parole avvalendosi eventualmente di prontuari elaborati dagli stessi Enti del terzo settore.

Per quanto concerne la **terminologia da adottare** con riferimento a persone con disabilità si segnalano per esempio le [linee guida](#) elaborate dalla struttura Media and Associations Relations di Intesa Sanpaolo in collaborazione con Anffas e la Presidenza del Consiglio dei ministri grazie all'Ufficio per le Politiche in favore delle persone con disabilità e l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

Legacoopsociali ha realizzato un progetto di ricerca – glossario fragile - sull'uso delle parole per le persone in condizioni di fragilità o esse stesse fragili per la realtà che raccontano: disabilità, dipendenze, salute mentale, caregiver, minori vittime di abusi, mutualismo, diversità e altro ancora realizzato con il contributo e la supervisione di docenti e ricercatori di tre università italiane e del CNRR-IRPPS. Il lavoro, presentato al pubblico il 27/2/2023, è scaricabile dal sito <https://www.legacoopsociali.it/>.

### **3. Focus sulle manifestazioni di sorte locale e sulla lotteria filantropica italiana**

#### **3.1. Le manifestazioni di sorte locale**

Per manifestazione di sorte locale si intendono, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430:

- 1) le lotterie, ovvero la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione;
- 2) le tombole, ovvero la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite;
- 3) le pesche o banchi di beneficenza, ovvero le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio;

nonché le attività analoghe.

Tali attività sono normalmente vietata ma a tale divieto è posta una deroga quando la promozione ed organizzazione della manifestazione sia curata da

- a) enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
- b) partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n.2, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui alla lettera a);

e purché siano rispettati i seguenti parametri:

- a) per la lotteria la vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non deve superare la somma di euro 51.645,68, ed i biglietti devono essere contrassegnati da serie e numerazione progressive;

b) per la tombola la vendita delle cartelle è limitata al Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di euro 12.911,42;

c) le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di euro 51.645,68.

La relativa organizzazione implica l'espletamento di alcuni adempimenti amministrativi.

Per comprendere quali, è necessario preliminarmente distinguere tra:

- a) manifestazioni di sorte organizzate da associazioni esclusivamente per i propri soci;
- b) manifestazioni di sorte organizzate da associazioni e dirette anche a non soci.

Nel primo caso, il Ministero delle Finanze ha chiarito, con la [risoluzione ministeriale n. 42/E del 30.3.2000](#), che lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuna autorizzazione, qualora il gioco medesimo sia svolto in ambito "strettamente familiare e privato" e che tale ambito è sicuramente riconoscibile quando detti giochi siano "realizzati all'interno di circoli privati", con riserva di partecipazione ai soli soci, come chiarito dalla circolare n. 47/E del 10.2.1998.

Tale indirizzo è conforme all'orientamento giurisprudenziale espresso con sentenza n. 16 del 12 maggio 1995 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto non sanzionabile, né penalmente né amministrativamente, lo svolgimento di lotterie, tombole, pesche di beneficenza e, più in generale, lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte qualora il gioco medesimo sia effettuato in ambito "strettamente familiare e privato".

In questo caso, pertanto, l'associazione non è tenuta a richiedere alcuna autorizzazione.

Nel caso invece di manifestazioni di sorte organizzate da associazioni e **dirette anche a non soci** è necessario seguire il seguente iter:

1. il sodalizio predispone il regolamento della manifestazione;

2. l'organizzatore deve inviare - ai sensi dell'art. 39, comma 13 quinquies della L. 326/2003 - una comunicazione in carta libera al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (gli indirizzi sono pubblicati nella circolare ministeriale 4632/2004) finalizzata all'acquisizione del nulla osta. La comunicazione deve essere effettuata prima della manifestazione e, comunque, prima della comunicazione da effettuarsi nei confronti del Prefetto e Sindaco. La disposizione nasce con l'intento di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giochi, come chiarito dal Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare 14.4.2004, n. 4632. Gli ispettorati valuteranno infatti se le manifestazioni di sorte locale risultino difformi, per le modalità di effettuazione, da quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. 26.10.2001, n. 430, venendo così a configurare, sostanzialmente, un'elusione del monopolio statale dei giochi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 39, comma 13 quinquies della L. 326/2003, l'organizzatore che effettui manifestazioni di sorte locale nonostante il diniego di nulla osta ovvero realizzi la manifestazione senza osservare le prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l'arresto fino ad un anno, ferma l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato;

3. decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza l'adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si intende comunque rilasciato nulla osta. Il Ministero può subordinare il rilascio del nulla osta alla circostanza che il circolo ottemperi a specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con attività di gioco riservato allo Stato;

4. l'associazione da comunicazione della manifestazione, almeno 30 giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata la manifestazione ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430. La comunicazione deve essere resa dal rappresentante legale;

5. il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni quando mancano le condizioni previste dalla legge o quando emerge che la manifestazione non sia finalizzata a far fronte alle esigenze finanziarie dell'ente promotore (requisito non richiesto solo per partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 2 del 1997);

6. per l'organizzazione delle **tombole**, il sodalizio deve versare una cauzione a favore del Comune nel cui territorio la tombola si estrae. La cauzione è prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o mediante fideiussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fideiussore con scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. L'importo della cauzione è pari al valore complessivo dei premi promessi determinato in base al loro prezzo d'acquisto o in mancanza al valore normale degli stessi;

7. il sodalizio deve **pubblicizzare le lotterie e le tombole**. Nell'avviso pubblico sono indicati gli estremi della comunicazione fatta al Comune o ai Comuni interessati nonché al Prefetto, il programma della lotteria e della tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle messe in vendita;

8. prima dell'estrazione di lotterie e tombole un rappresentante dell'ente organizzatore, provvede a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le cartelle rimaste invendute e verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a quelle indicate nelle fatture d'acquisto. I biglietti e le cartelle non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco;

9. **l'estrazione di lotterie e tombole** è pubblica e deve essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Prima dell'estrazione si dà atto al pubblico dei biglietti e delle cartelle non riconsegnati in quanto dichiarati nulli agli effetti del gioco. Delle operazioni viene redatto un processo verbale. Una copia va consegnata all'incaricato del Sindaco e una copia inviata al Prefetto. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell'ente promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni redigendo il relativo processo verbale del quale una copia è inviata al Prefetto e un'altra consegnata all'incaricato del Sindaco;

10. l'associazione deve predisporre una **ricevuta** dell'avvenuta riscossione del premio firmata dal vincitore che attesta il ritiro del premio vinto per la tombola;

11. i Comuni e le Prefetture effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni di sorte locale e sono l'autorità competente a ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni;

12. per la **tombola**, l'ente organizzatore presenta all'incaricato del Comune, entro 30 giorni dall'estrazione, la documentazione di avvenuta consegna dei premi ai vincitori (vedi punto 10). L'incaricato verifica la documentazione e, se regolare, dispone lo svincolo della cauzione. In caso contrario dispone l'incameramento della cauzione. Il Comune dispone l'incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine di trenta giorni dall'estrazione.

Qualora l'associazione svolga una manifestazione di sorte locale nonostante il diniego di nulla osta, ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione, sarà passibile di sanzioni amministrative e penali.



Si applica in particolare all'organizzatore la sanzione amministrativa dell'ammenda di importo compreso tra 1.032,91 a 10.329,14 Euro (la sanzione è ridotta alla metà nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore), e al giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi a manifestazioni di sorte locale, l'applicazione dell'ammenda di un importo che va da 154,94 a 929,62 Euro (ex art. 113 bis del R.D.L. 19 ottobre 1938, n. 1933).

Il legale rappresentante potrà inoltre essere punito con l'arresto fino ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.



Nell'organizzare tali eventi è necessario valutare anche i **riflessi fiscali**, atteso che l'organizzazione di manifestazioni di sorte locale assume rilevanza fiscale sia in relazione al reddito percepito dal sodalizio attraverso la richiesta di un corrispettivo per partecipare alle attività, sia in relazione al reddito percepito dal vincitore della manifestazione, reddito pari al valore del bene di cui acquista la proprietà.

Sotto il primo profilo si possono configurare diverse situazioni, così esemplificabili:

- a) il sodalizio promuove attività ricreative rivolte ad anziani e, nell'ambito di queste attività, organizza il gioco della tombola. Nell'ipotesi in cui l'attività sia riconducibile alle finalità istituzionali e sia rivolta ai soci gli introiti (leggasi il prezzo per cartella) percepiti non concorreranno alla formazione del reddito imponibile degli enti non commerciali di tipo associativo. Si ricorda che in ogni caso la realizzazione della tombola deve trovare giustificazione nella necessità di far fronte alle esigenze

finanziarie del sodalizio, condizione in mancanza della quale l'organizzazione stessa della manifestazione non risulta più lecita;

- b) il sodalizio che svolge attività di promozione della cultura delibera di realizzare una pesca i cui introiti serviranno a finanziare un ciclo di seminari che intende promuovere. In questo caso la manifestazione di sorte difficilmente si inquadra nelle finalità istituzionali dell'ente ma si pone in termini di strumentalità.

Nel caso in cui l'associazione organizzi le manifestazioni di sorte locale in via occasionale e nell'ambito di un evento di sensibilizzazione, ricorrenza o celebrazione, questa potrà beneficiare delle agevolazioni introdotte dall'art.2 del DLgs 460/1997, ai sensi del quale *“non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali (...)i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*. Dette attività, *“fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo”*.

Gli introiti che il sodalizio percepisce pertanto nell'ambito dell'iniziativa non concorrono alla formazione del reddito imponibile, non sono soggetti ad IVA (in senso diverso si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18/2018 con riferimento alle associazioni titolari di partita iva in regime di cui alla Legge 398/1991) né ad altro tributo.

Tale agevolazione, ai fini delle imposte sui redditi, viene riportata anche dal Codice del terzo settore all'articolo 79.

Al di fuori di queste ipotesi l'associazione dovrà prendere in considerazione anche la rilevanza fiscale dell'attività esercitata qualificandosi la stessa come attività di natura commerciale.

Con riferimento al trattamento fiscale del reddito del vincitore, si pone il problema di valutare quando il sodalizio sia obbligato ad operare ritenuta.

Anche in questo caso bisogna distinguere tra

- a) manifestazioni dirette ai soli soci,
- b) manifestazioni aperte al pubblico.

Nel primo caso il sodalizio non deve operare ritenute.

Con la risoluzione ministeriale n. 42/E del 30.3.2000 è stato infatti chiarito come non debbano essere assoggettati a ritenuta alla fonte i premi corrisposti dai

circoli, nell'ambito dei giochi di sorte locale, con particolare riferimento al gioco della tombola quando l'attività è rivolta esclusivamente ai soci. In questo caso lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte deve ritenersi libero, non subordinato ad alcuna autorizzazione, qualora il gioco medesimo sia svolto in ambito "strettamente familiare e privato" e che tale ambito è sicuramente riconoscibile quando detti giochi siano "realizzati all'interno di circoli privati", con riserva di partecipazione ai soli soci, come chiarito dalla circolare n. 47/E del 10.2.1998.

Tale indirizzo è conforme all'orientamento giurisprudenziale espresso con sentenza n. 16 del 12 maggio 1995 della Suprema Corte di Cassazione, che ha ritenuto non sanzionabile, né penalmente né amministrativamente, lo svolgimento di lotterie, tombole, pesche di beneficenza e, più in generale, lo svolgimento di qualsiasi gioco di sorte qualora il gioco medesimo sia effettuato in ambito "strettamente familiare e privato".

Nel secondo caso invece troverà applicazione l'art. 30 del DPR n. 600 del 1973, ai sensi del quale

*“i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del TUIR (...), gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di euro 25.82; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo precedente non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente”.*

La base imponibile per l'applicazione della ritenuta alla fonte, nelle ipotesi di manifestazioni a premio con corresponsione di premi in natura, è costituita dal valore normale del bene o del servizio, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, con riferimento al beneficiario del premio, al netto dell'IVA.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza. Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i

vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono stati corrisposti i premi (non di natura sportiva) e vincite utilizzando i seguenti codici tributo:

- 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni;
- 1048 - altre vincite e premi.

Sul trattamento fiscale delle operazioni a premio si rinvia per approfondimenti alla Circolare del Ministero delle Finanze 12-4-2002 n. 32/E.

### **3.2. La lotteria filantropica italiana**

L'art. 18, comma 2bis, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha introdotto l'istituto delle lotterie filantropiche prevedendo che *“2-bis. Al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali”*.

Per **organizzare le lotterie filantropiche** è necessario rispettare i seguenti vincoli:

- 1) l'organizzatore può essere solo un ente del terzo settore che abbia un patrimonio netto non inferiore ad euro 500.000 ed essere iscritto da almeno tre anni nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) o nel registro/anagrafe delle imprese sociali, ONLUS, ODV e APS;
- 2) la lotteria filantropica raccoglie fondi – per un lasso temporale non superiore a sei mesi - destinati alla realizzazione di progetti sociali, aventi ad oggetto lo svolgimento di una o più attività di interesse generale di cui

all'art. 5 del Codice del terzo settore (CTS) nel rispetto dello statuto dell'organizzatore;

3) la partecipazione alla lotteria filantropica avviene mediante una donazione di importo non inferiore ad euro 500,00 il cui versamento dovrà essere eseguito tramite modalità tracciabili;

4) nella gestione gli ETS possono avvalersi del supporto di soggetti esterni come gli intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile. Il relativo compenso è calcolato in misura percentuale sull'ammontare della raccolta di gioco;

5) la lotteria deve essere autorizzata dall'Ufficio giochi numerici e lotterie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito "ADM") nel cui ambito territoriale ha la sede legale l'ente e, per conoscenza, alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro, da presentare almeno 90 giorni prima dell'avvio della raccolta fondi. Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione:

a) la scheda anagrafica dell'ente con indicazione degli estremi del provvedimento di iscrizione al RUNTS o ad uno dei registri/anagrafe di imprese sociali, ONLUS, ODV e APS;

b) il regolamento della lotteria, nel quale sono indicati le modalità di effettuazione delle donazioni ed il valore minimo delle stesse, la durata dell'iniziativa, i progetti sociali da realizzare nonché le attività statutarie di interesse generale cui sarà destinata l'eventuale parte restante dei fondi raccolti, il luogo, che dovrà coincidere con un capoluogo di regione, il giorno e l'orario fissati per l'estrazione, nonché le modalità di estrazione ed il tempo entro il quale il vincitore può scegliere il progetto sociale a cui associare il proprio nome;

c) la scheda descrittiva dei progetti sociali di cui è prevista la realizzazione, recante la descrizione di massima dei bisogni rilevati che si intendono soddisfare, le attività di interesse generale da svolgersi, comprese quelle cui sarà destinata la parte restante dei fondi raccolti, gli obiettivi generali perseguiti e l'importo stimato della raccolta;

d) la copia del documento di identità del legale rappresentante dell'ente;

e) gli estremi del conto corrente bancario dedicato sul quale saranno depositate le somme provenienti dalla raccolta delle donazioni;

f) i dati della cauzione (a garanzia delle somme donate durante il periodo di operatività della lotteria) fideiussoria, bancaria o di deposito di importo pari al valore stimato della raccolta, resa dall'eventuale intermediario finanziario. La durata della garanzia sarà di un anno dalla chiusura della raccolta e l'importo viene svincolato all'esito positivo della verifica amministrativo - contabile effettuata sulla rendicontazione da depositare presso il RUNTS;

6) l'ADM, previo parere favorevole rilasciato dalla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro in ordine alla sussistenza del requisito soggettivo dell'ente organizzatore e delle finalità della lotteria, emette il provvedimento autorizzativo entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. In caso di richiesta di integrazione documentale all'ente o di acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle amministrazioni procedenti, il termine di novanta giorni può essere sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione della domanda completata o della documentazione integrativa;

7) l'ente organizzatore della lotteria, entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di vendita dei biglietti, comunica all'ADM e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le somme raccolte dalla lotteria filantropica;

8) entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la raccolta delle donazioni, l'ente organizzatore trasmette all'ADM ed alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro, una scheda analitica dei progetti sociali tra i quali potrà avvenire la scelta del vincitore, recante la descrizione degli obiettivi specifici perseguiti, gli indicatori ad essi associati con i relativi valori di riferimento, i tempi di realizzazione, nonché il costo previsto per ciascuno dei progetti di cui al comma 2, lettera c), che non può essere inferiore al 20% del totale dei ricavi della raccolta effettuata. L'ente organizzatore deve indicare nella scheda analitica, l'impiego dell'eventuale parte restante dei fondi per la realizzazione delle specifiche attività statutarie di interesse generale. Il progetto scelto dal

vincitore della lotteria filantropica dovrà essere completato entro ventiquattro mesi dalla data della scelta compiuta dal vincitore;

9) il premio consiste nella possibilità di scegliere un progetto sociale cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico. Il costo di acquisto del biglietto della lotteria è detraibile o deducibile ai sensi dell'art. 83 del Codice del terzo settore;

10) una volta effettuata l'estrazione, con il supporto di due dipendenti dell'ADM per ciascuna estrazione, si procede all'assegnazione del premio della lotteria alla presenza di una commissione formata dai due componenti appartenenti al ruolo del personale di ADM. L'ente organizzatore comunica al Ministero del lavoro e all'ADM

- al Ministero del lavoro e all'ADM, entro trenta giorni dalla scelta del progetto da parte del vincitore, le somme destinate ai progetti sociali inclusi nella richiesta di autorizzazione nonché l'eventuale quota residua e trasmette una fideiussione bancaria o assicurativa, emessa a favore dello stesso Ministero, di importo corrispondente al costo del progetto scelto o l'ente organizzatore può mantenere sul conto corrente l'importo corrispondente al costo del progetto scelto dal vincitore;

- al Ministero del lavoro, entro novanta giorni dalla conclusione del progetto sociale scelto dal vincitore della lotteria, il rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sulle attività realizzate in esecuzione del progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.



Il decreto prevede la **sanzione** della preclusione della possibilità di indire nuove lotterie per un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 anni al verificarsi delle seguenti condizioni:

- inosservanza dei principi di verità, trasparenza e correttezza nell'organizzazione della lotteria filantropica da parte dell'ente,
- la mancata trasmissione del rendiconto entro i termini di cui all'art. 7, comma 4 o di eventuale documentazione integrativa,
- il mancato deposito del rendiconto di cui all'art. 7, comma 6,
- gravi irregolarità accertate in sede di verifica del rendiconto,
- la mancata o incompleta realizzazione del progetto per causa imputabile all'ente organizzatore.

L'ADM, Direzione giochi, con determina Prot. n. 403110/RU del 7 settembre 2022, ha autorizzato la "Fondazione Lotteria Filantropica Italia - Ente Filantropico" a organizzare la "lotteria filantropica italiana" con inizio il 1° febbraio 2023 e conclusione il 30 luglio 2023. Le operazioni di estrazione della lotteria si svolgeranno il 9 novembre 2023 e a dicembre il vincitore sceglierà il progetto a cui sarà destinato il 20% del ricavato, il restante 80% sarà utilizzato per gli altri progetti promossi da Fondazione Lotteria Filantropica Italia.

La fondazione è stata costituita per iniziativa di Fondazione Italia Sociale.

#### 4. Come si rendiconta l'attività di raccolta fondi?

Il Codice del terzo settore ha ribadito l'obbligo di rendicontare le raccolte pubbliche di fondi occasional già previsto dal Decreto Legislativo 460/1997 per la generalità degli enti non commerciali.

Si ricorda che l'articolo 20, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 prevede la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, di un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600 del 1973, nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese afferenti ciascuno degli eventi di raccolta fondi realizzati.

Qui di seguito gli aspetti caratterizzanti della rendicontazione della raccolta fondi per gli enti del terzo settore:

- 1) il rendiconto della singola raccolta fondi deve essere inserito all'interno del bilancio, in futuro potrebbe essere rappresentato da un documento da depositare separatamente per garantire una maggiore indicizzazione delle informazioni ivi contenute;
- 2) unitamente al rendiconto è necessario predisporre una relazione che illustri, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- 3) la rendicontazione varia a seconda del sistema contabile adottato, ossia:
  - a) **se l'ente predispone il bilancio di competenza** evidenzia nel rendiconto gestionale la macro-voce ma nella relazione di missione, al punto 24), fornirà anche una descrizione di detta attività, come riportata nella Sezione C del rendiconto gestionale, comprensiva pertanto anche della raccolta fondi abituale;
  - b) **se l'ente predispone il bilancio secondo il criterio di cassa**, si limiterà, in relazione all'attività di raccolta fondi abituale, a compilare la pertinente voce di bilancio del rendiconto medesimo.

I criteri di compilazione dei suddetti rendiconti sono di seguito illustrati:

Tipologia di raccolta fondi	ETS con bilancio per competenza	ETS con rendiconto di cassa
Raccolte fondi non occasionali	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione	I relativi dati andranno indicati sub lettera C) del rendiconto di cassa
Raccolte fondi occasionali	I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi	I rendiconti delle singole attività occasionali di raccolta fondi devono

	devono essere allegati al bilancio di esercizio predisposto ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del CTS, in particolare alla relazione di missione	essere allegati al rendiconto per cassa previsto dall'articolo 13, comma 2 del CTS
--	--	--

Le linee guida alla raccolta fondi propongono la seguente traccia di rendicontazione.

**RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 6 E DELL'ARTICOLO 79, COMMA 4, LETTERA A), DEL D.LGS. 3 AGOSTO 2017 N. 117**

Denominazione ETS \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_

**RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE**

Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione \_\_\_\_\_

Eventuale denominazione dell'evento \_\_\_\_\_

Durata della raccolta fondi: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

a) Proventi / entrate della raccolta fondi occasionale	
- liberalità monetarie	
- valore di mercato liberalità non monetarie	
- altri proventi	
<b>Totale a)</b>	
b) Oneri / uscite per la raccolta fondi occasionale	
- oneri per acquisto beni	
- oneri per acquisto servizi	
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature	
- oneri promozionali per la raccolta	
- oneri per lavoro dipendente o autonomo	
- oneri per rimborsi a volontari	

- altri oneri	
<b>Totale b)</b>	
<b>Risultato della singola raccolta (a-b)</b>	

Tutti gli ETS dovranno allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, redatti secondo lo schema allegato, anche una relazione illustrativa nella quale dovranno fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell'evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti. Qui di seguito la bozza proposta.

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE**

L'ETS \_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ha posto in essere un'iniziativa denominata \_\_\_\_\_,

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € \_\_\_\_\_ (riportare il totale entrate in danaro).

Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € \_\_\_\_\_ su c/c bancario per un totale di € \_\_\_\_\_ altro \_\_\_\_\_ e/o sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di € \_\_\_\_\_

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati:  
\_\_\_\_\_

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € \_\_\_\_\_ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale (utilizzando la terminologia dell'art. 5 del CTS) \_\_\_\_\_ e per le seguenti finalità: \_\_\_\_\_

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (*campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi*)  
\_\_\_\_\_

## 5. Qual è il trattamento fiscale degli introiti derivanti dalla raccolta fondi?

Sotto il profilo fiscale le raccolte fondi potranno concretizzarsi in:

- a) introiti non soggetti mai a tassazione (salvo che per gli ETS enti commerciali) in quanto consistenti in erogazioni liberali la cui sollecitazione non è soggetta ad alcuna limitazione temporale;
- b) ricavi da eventi di raccolta fondi con cessione di beni o servizi di modico valore ai sovventori, fiscalmente irrilevanti solo se occasionali;
- c) ricavi legati a contratti sinallagmatici stipulati con aziende che se non stipulati nell'ambito di una raccolta fondi occasionale assumono rilevanza fiscale.

Bisogna inoltre ricordare che le organizzazioni di volontariato, fino all'esercizio successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione da parte della Commissione europea dei nuovi regimi fiscali di cui al Codice del terzo settore, applicano le agevolazioni contemplate dalla Legge 266/1991 e dal DM 25/5/1995 tra cui si evidenzia la possibilità di svolgere le seguenti attività non soggette ad imposte sui redditi né ad IVA:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;*
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;*
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;*
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;*
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.*

2. Le attività devono essere svolte:

*a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;*

*b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa”.*

Dall'esercizio successivo a quello di acquisizione dell'autorizzazione della Commissione europea ai nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del terzo settore, potranno essere applicate le seguenti agevolazioni a:

1) **organizzazioni di volontariato** (ex art. 84 CTS), per le quali non si considerano commerciali le seguenti attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;

b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;

2) **associazioni di promozione sociale**, per le quali non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

## 6. Quali sono le specificità per associazioni/società sportive dilettantistiche e proloco nell'attività di raccolta fondi?

Associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/1991 e proloco sono destinatarie di uno specifico regime contemplato dall'art. 25 della Legge 133/1999 ai sensi del quale:

*“non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:*

*a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;*

*b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2- bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo”.*

28

---

Sull'istituto si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 18/2018 affermando che:

- 1) ai fini della riconducibilità nell'ambito applicativo della previsione agevolativa di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 è **necessario che le attività commerciali siano strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e vengano rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa**. A titolo esemplificativo possono annoverarsi fra gli anzidetti proventi quelli derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in occasione dell'evento sportivo, dalla vendita di materiali sportivi, di gadget pubblicitari, dalle sponsorizzazioni, dalle cene sociali, dalle lotterie, ecc. Le raccolte di fondi possono realizzarsi anche attraverso la vendita di beni e servizi resi a fronte di offerte non commisurate al valore del bene venduto o del servizio prestato;
- 2) fermo restando l'adempimento degli altri obblighi contabili normativamente previsti, per i proventi delle attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali” ed i proventi delle raccolte pubbliche di fondi, previsti dall'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, sussiste uno **specifico obbligo di rendicontazione**. Tale obbligo – che

trova fondamento, a livello sistematico, nella previsione di carattere generale recata dall'articolo 20, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 – si sostanzia nella redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, di un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 600 del 1973, nel quale vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese afferenti ciascuno degli eventi realizzati;

- 3) sotto il **profilo fiscale**, l'Agenzia afferma che l'agevolazione opera “solo agli effetti dell'IRES e non dell'IVA”. Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini IVA degli eventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999 occorre tenere in considerazione quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea secondo cui, in base alle previsioni della normativa dell'UE in materia di IVA – un soggetto, già avente la qualifica di soggetto passivo ai fini IVA per talune sue attività economiche, deve essere considerato come soggetto passivo, sempre ai fini IVA, per qualsiasi altra attività esercitata in modo occasionale che si sostanzia nella cessione di beni o nella prestazione di servizi.

## 7. La tutela della privacy dei donatori

Un tema delicato nei rapporti con potenziali donatori è rappresentato dalla tutela della privacy.



*Come facciamo a contattarli telefonicamente?*

*Possiamo riempire la buchetta della posta – fisica ed elettronica – di sollecitazioni di donazioni senza aver acquisito il consenso al trattamento del dato personale (è tale sia l'indirizzo del domicilio che della posta elettronica)?*

*Possiamo conoscere i dati di chi effettua erogazioni liberali tramite sms c.d. solidali, nonché tramite chiamate in fonia da rete fissa, verso numerazioni con codice “455”?*

*Quando trasmettiamo all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle erogazioni liberali di cui abbiamo beneficiato, i donatori possono fare opposizione?*

Ebbene nei confronti del donatore dovrà essere sempre garantito il rispetto della privacy: **la trasmissione di qualsivoglia comunicazione deve fondarsi sul consenso espresso e specifico all'invio di materiale informativo che non sia stato revocato successivamente dai destinatari delle comunicazioni.**

30

Entrando nel merito delle casistiche evidenziate, il Garante della privacy è stato sollecitato in merito alla possibilità per gli enti che realizzano raccolte fondi a mezzo **sms solidali o chiamate a numerazioni con codice 455** di acquisire i dati di chi effettua l'erogazione liberale rispondendo in termini affermativi a condizione che siano rispettati una serie di vincoli.

Innanzitutto, questa soluzione prevede un coinvolgimento, come **contitolari nel trattamento dei dati**, sia degli operatori telefonici che degli Enti senza scopo di lucro che effettuano la raccolta fondi e tale circostanza deve essere resa nota ai donatori anche nella informativa di sintesi.

Il trattamento dei dati assolve ad una duplice funzione: da un lato consente potenzialmente la rendicontazione individuale al donatore, dall'altra la sua fidelizzazione.

Sotto il profilo della rendicontazione individuale c'è da evidenziare che non si tratta di un obbligo di legge ma che appare – scrive il Garante della privacy nella [nota del 24/10/18](#) – “in linea con lo spirito della recente riforma del terzo settore volta a promuovere gli strumenti di rendicontazione economica e sociale degli

*enti del terzo settore (di seguito “ETS”) in quanto utili sia a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sia a rendere possibile una valutazione del loro impatto sociale sulla comunità di riferimento”.*

Sotto il profilo della **fidelizzazione**, il presupposto di legittimità del trattamento appare individuabile invece esclusivamente nel consenso dell’interessato, consenso raccolto dagli operatori telefonici nel corso dell’operazione di donazione via SMS/chiamata da rete fissa.

È pertanto necessario **acquisire il consenso** del diretto interessato ed è possibile farlo utilizzando SMS o mediante digitazione di un tasto, modalità proposte dagli stessi operatori telefonici.

Il consenso sarà correttamente prestato se sarà fornita una adeguata **informativa** che oltre ad esplicitare il ruolo di contitolarità dei diversi attori e le differenti finalità di trattamento (*quindi rendicontazione individuale e, previo consenso, fidelizzazione di chi effettua l’erogazione liberale*) deve anche evidenziare la possibilità di revocare il consenso al trattamento dei dati con le stesse modalità con cui è stato espresso.

Bisognerà inoltre porre attenzione al **tempo di conservazione dei dati** dei donatori: il documento non fornisce però indicazioni in merito, rimandando la valutazione anche all’analisi della tipologia di raccolta fondi e al tipo di risposta ricevuta dall’interessato.

## **8. Alcune questioni irrisolte**

### **8.1. L'occasionalità nell'attività di raccolta fondi**

Il Codice del terzo settore non chiarisce il concetto di **occasionalità nella realizzazione della raccolta fondi**.

Si ricorda che l'articolo 2 del Decreto Legislativo 460/1997 prevede che con decreto del Ministro delle finanze sarebbero stati stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di raccolta fondi potesse considerarsi occasionale. Il decreto non è mai stato approvato.

Sicuramente può dirsi occasionale la realizzazione di due eventi all'anno in quanto in tali termini si è espresso il legislatore (art. 25 della Legge 133/1999) con riferimento a dette attività svolte da associazioni sportive dilettantistiche e pro loco in regime ex lege 398/1991.

Sicuramente può dirsi occasionale anche l'evento ripetuto per tanti anni nella stessa occasione perché occasionali sono stati definiti i servizi accessori al Palio di Siena (Risoluzione del 19.10.1987 n. 323543).

Ovviamente l'evento per essere occasionale deve anche svilupparsi in un arco temporale ristretto per cui si ritiene che non si possa parlare di occasionalità con riferimento a due eventi di un mese ciascuno. A titolo meramente esemplificato sia la Regione Emilia-Romagna che la Toscana nel disciplinare il turismo sociale qualificano come non professionale - in quanto occasionale - l'organizzazione di viaggi di durata non superiore a cinque giornate.

Si attende quindi un provvedimento normativo o quanto meno una indicazione di prassi che possa risolvere la definizione di occasionalità onde evitare contestazioni.

### **8.2. Il rapporto tra attività di raccolta fondi e attività diverse**

Il Codice del terzo settore individua:

- le attività di interesse generale;
- le attività diverse da quelle di interesse generale;
- le attività di raccolta fondi.

La corretta imputazione di una attività in una sfera piuttosto che in un'altra è essenziale poiché le attività diverse possono essere esercitate solo se secondarie, condizione che si verifica quando le relative entrate siano di ammontare inferiore al 30% del totale dei ricavi o al 66% delle spese complessive, costi figurativi inclusi.

Si ritiene che le attività di raccolta fondi, anche se svolte con modalità continuativa e quindi fiscalmente rilevanti, non debbano mai essere computate tra le entrate diverse ma sul punto sarebbe auspicabile un intervento di prassi in considerazione degli effetti significativi che potrebbe avere una diversa interpretazione in merito sulla gestione degli ETS.

Le linee guida alla raccolta fondi indicano anche attività tipicamente commerciali come, a titolo esemplificativo:

- 1) il merchandising,
- 2) la gestione di siti per la vendita in forma elettronica (on line shopping);
- 3) il licensing dove l'organizzazione non profit concede il proprio marchio alla azienda profit in cambio di un corrispettivo economico fiscalmente rilevante.



Al di là della circostanza che tali attività – qualora svolte in modo non occasionale – debbono essere tassate, possono essere ricondotte nell'ambito delle attività di raccolta fondi in luogo delle attività diverse?

La sponsorizzazione legata ad un evento di raccolta fondi può essere rilevata come attività di raccolta fondi o deve essere indicata tra le attività diverse?